

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1967

(114^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione di cattedre di ruolo di lingua e letteratura straniera » (80) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Caretoni Tullia); « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori » (974) (D'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri); « Immissione nei ruoli delle cattedre dei bienni delle scuole ed istituti secondari superiori di professori di ruolo e non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (2185) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 1783, 1790
BALDINI, relatore sul disegno di legge numero 974 1783
BELLISARIO 1789

« Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni » (1778) (D'iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1779, 1781
ROMANO 1780

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Pag. 1780
ZACCARI, relatore 1779

« Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d'arte » (1831) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE 1770, 1771
BELLISARIO 1771
CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1770, 1771
PIOVANO 1771
ROMANO 1770, 1771
SCARPINO 1771
SPIGAROLI 1770

« Proroga della legge 3 novembre 1964, numero 1122, per la parte riguardante i provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale » (2297-Urgenza) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1771, 1775
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1772, 1775
MONETTI 1775
MORABITO 1774
PIOVANO 1773
SPIGAROLI 1774, 1775
ZACCARI, relatore 1771, 1772

« Incremento del ruolo organico dei direttori didattici » (2346) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1775, 1778
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1778
FARNETI Ariella	1777
MORABITO	1778
ZENTI, relatore	1776

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE	1781, 1782, 1783
BELLISARIO	1782
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1782
ROMANO	1782

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Baldini, Basile, Bellisario, Cassano, Farneti Ariella, Granata, Limoni, Monaldi, Moneti, Morabito, Piovano, Romano, Russo, Scarpino, Spigaroli, Zaccari e Zenti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni, Caleffi, Elkan e Romita.

M O N E T I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d'arte » (1831)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d'arte ».

Il relatore, senatore Maier, ha comunicato di non poter prendere parte ai lavori della seduta odierna. La Commissione è del parere che si possa procedere ugualmente nell'esame del disegno di legge o pensa che sia opportuno rinviare?

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Poichè il senatore Maier ha già svolto un'ampia e dettaglia-

ta relazione, che è stata anche stampata e distribuita, e poichè peraltro sono note le sue dichiarazioni fatte nella precedente seduta con cui egli, recedendo dalla sua originaria richiesta di una più ampia esenzione della tassa all'esportazione delle opere d'arte, si era associato alla impostazione del progetto governativo, mi sembra che, se il signor Presidente è disposto a sostituire il senatore Maier come relatore, si possa procedere senz'altro all'esame degli articoli.

P R E S I D E N T E . Che cosa ne pensa la Commissione? Non intendo sostituirmi al senatore Maier se la Commissione non è d'accordo.

S P I G A R O L I . Penso che, assumendo lei l'incarico di riferire, possiamo andare avanti.

P R E S I D E N T E . Vorrei che questa sostituzione fosse gradita a tutta la Commissione.

R O M A N O . Il senatore Maier nella seduta precedente ha espresso un parere profondamente diverso rispetto a quello del Governo; probabilmente egli oggi, con questa assenza, intende manifestare dissenso nei confronti del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È in realtà da presumersi che il senatore Maier possa essere presente nella prossima seduta, prevista per domani: si potrebbe consentire a questo breve rinvio.

S P I G A R O L I . Vorrei ricordare che il senatore Maier era disposto ad accettare l'impostazione del Governo. Ricordo di averlo anche ringraziato per avere recato con tale sua dichiarazione un senso di tranquillità alla Commissione, dopo il contrasto almeno apparente, che si era manifestato tra il relatore e il Governo.

Ritengo, pertanto, che l'assenza del senatore Maier sia dovuta a motivi diversi da quelli ipotizzati, e che si possa senz'altro procedere nell'esame del disegno di legge.

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non posso non

rilevare l'imbarazzo nel quale si troverebbe il Governo italiano, in sede internazionale, nel caso di un ulteriore ritardo nell'approvazione del provvedimento.

B E L L I S A R I O . Io credo che la Commissione possa accettare che il Presidente sostituisca il senatore Maier e procedere, quindi, nell'esame del provvedimento.

R O M A N O . Sarà la maggioranza ad assumersi questa responsabilità.

S C A R P I N O . Si può rinviare il seguito della discussione a domani e, qualora neppure domani il senatore Maier sia presente, sarà lo stesso Presidente a sostituirlo.

P I O V A N O . Ma il nostro è solo un sommosso parere!

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembrava che si potesse benissimo procedere stamane, data anche l'incertezza che il senatore Maier possa essere domani presente e l'imbarazzo, come ho già detto, nel quale si troverebbe il Governo italiano in sede internazionale nel caso di un ulteriore ritardo nell'approvazione del provvedimento.

P I O V A N O . Possiamo assumere fin da ora l'impegno e dare la garanzia all'onorevole Sottosegretario che nella riunione di domani la materia sarà affrontata e definita.

P R E S I D E N T E . Con questa intesa, dunque, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: « Proroga della legge 3 novembre 1964, n. 1122, per la parte riguardante i provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale » (2297-Urgenza)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge, d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Stirati, Moneti, Limoni, Bellisario, Lombardi, Giorgi, Bettoni, Baldini, Morandi, Venturi, Zenti, Morabito, Bernardo, Celasco e Morino.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A C C A R I , *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame propone la proroga degli articoli 2 e seguenti della legge n. 1122 del 1964.

Come tutti i colleghi ricorderanno, l'articolo 1 della legge n. 1122, del 3 novembre 1964 (frutto di un'iniziativa dei deputati Codignola e Fusaro) aveva limitato gli orari di obbligo degli insegnanti tecnico-pratici a 18 ore settimanali, rivalutando con questa norma la loro funzione docente e dando maggiori possibilità di occupazione.

L'articolo 2 aveva stabilito che, a partire dall'anno scolastico 1964-65 e limitatamente ad un triennio, gli insegnanti non di ruolo delle cosiddette « materie sacrificate » potessero essere nominati in posti della carriera di concetto od esecutiva presso gli istituti e le scuole di istruzione secondaria ed artistica, semprechè si trovassero nelle seguenti condizioni: avessero insegnato negli anni scolastici 1962-63 o 1963-1964, ed esercitato, con qualifica non inferiore a « buono », l'insegnamento a orario pieno per almeno tre anni o per un numero di ore settimanali non inferiori a 10 per almeno 4 anni anche non consecutivi; era richiesta poi una licenza di studi secondari superiori o declaratoria di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione seconda, o, per quanto concerne gli istituti e scuole d'arte, titolo valido per accedere ai relativi posti; infine era richiesto che essi non esercitassero altre attività professionali.

La legge n. 1122, secondo il parere del relatore, ha risolto il problema umano e sociale di un numero rilevante di professori non di ruolo che si sarebbero trovati da un momento all'altro privi di un sostegno per se stessi e per le loro famiglie. E che la legge abbia ben operato lo dimostra anche l'applicazione dell'articolo 3, il quale stabilisce che qualora negli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, malgrado le nomine di

cui sopra, dovessero risultare senza impiego altri insegnanti aventi i requisiti indicati nell'articolo che precede, gli stessi potranno essere nominati in posti della carriera di concetto presso istituti o scuole d'istruzione secondaria ed artistica, sempre per un triennio, fino al limite massimo di 1.260 unità in eccedenza agli organici, a far tempo dall'anno scolastico 1964-65 e di altre 1.260 unità a far tempo dall'anno scolastico 1965-66. Con questo articolo venivano quindi creati 2.520 posti in soprannumero.

Ora, dai dati che ho ricavato al Ministero, soltanto 450 di questi 2.520 posti sono stati coperti. Questo dimostra che effettivamente la legge ha ben operato a favore di questi insegnanti delle materie sacrificate, dando, ripeto, una soluzione al loro problema umano e sociale.

Il triennio previsto dalla legge citata viene però a scadere col 30 settembre prossimo. A quella data, se non si approva la proroga proposta, gli insegnanti delle materie sacrificate sarebbero praticamente eliminati.

Il senatore Spigaroli con il suo disegno di legge propone ora una soluzione peraltro interlocutoria e non organica o definitiva del problema di questi insegnanti, come invece farebbe uno schema di disegno di legge predisposto dal Governo, e che ho davanti a me ora, nel quale si propone che gli insegnanti delle « materie sacrificate » possano essere collocati a domanda nei ruoli ordinari delle carriere di concetto ed esecutiva del personale di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica subordinatamente all'esito favorevole di un esame-colloquio: per questa via si intenderebbe, da parte del Governo, risolvere in modo organico il problema. Sappiamo però quanto tempo richieda la presentazione dei provvedimenti d'iniziativa governativa: essi devono avere, per esempio, l'assenso dei Dicasteri cointeressati...

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo schema ha già avuto l'assenso del Ministero del tesoro.

Z A C C A R I , *relatore*. Non è possibile, comunque, che il ricordato schema possa essere approvato prima del 30 settembre; per questo motivo proporrei quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame. Desidero peraltro fare qualche osservazione su singoli aspetti di esso.

Il disegno di legge prevede, al secondo comma dell'articolo 1, che i benefici dell'articolo 2 della predetta legge n. 1122 vengano estesi alle stesse categorie di personale in servizio presso gli istituti professionali: un ampliamento, rispetto alle provvidenze della ricordata legge n. 1122. Come si rileva, infatti, dalla relazione allegata al disegno di legge, si tratta di insegnanti non di ruolo, già in servizio negli istituti professionali, che sono stati sostituiti da insegnanti, con maggiori titoli, delle sopresse scuole di avviamento professionale: categoria che la legge n. 1122 non aveva previsto.

Ho qualche perplessità in proposito, per cui pregherei il senatore Spigaroli (è una proposta che faccio a titolo personale) di limitare, se fosse possibile, il disegno di legge alla proroga pura e semplice. Oltre a questa categoria, non è da escludere che, in questa sede, altre categorie non meno meritevoli del nostro interessamento debbano essere considerate allo stesso titolo: corriamo dunque il rischio di suscitare speranze che forse non potranno essere soddisfatte. Appare più conveniente, quindi, attendere il disegno di legge d'iniziativa governativa, che intende risolvere, come ho accennato, in modo organico e completo, il problema di tutti gli insegnanti delle « materie sacrificate ».

D'altra parte, l'aspetto fondamentale da affrontare ora è quello di impedire che coloro che sono attualmente in servizio, il 30 settembre prossimo siano esonerati dal loro incarico e si trovino quindi in una situazione quanto mai difficile e penosa.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede poi che i posti di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 1122 (cioè quei 2.520 posti in soprannumero di cui sono stati coperti, come ho detto, soltanto 450), non utilizzati negli anni scolastici 1964-65 e 1965-66 possano essere assegnati,

in base alle graduatorie provinciali compilate ai sensi del primo comma del medesimo articolo 3, negli anni successivi.

Non vedo la possibilità dell'inserimento di questo articolo, anche perchè dubito che gli stanziamenti previsti per i posti in soprannumero fissati dal secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 1122 possano essere ancora disponibili. Sarebbero necessarie, da parte del rappresentante del Governo, delucidazioni in proposito.

Concludendo la mia breve relazione, proporrei l'approvazione da parte della Commissione del primo comma dell'articolo 1, cioè la proroga pura e semplice della validità delle norme contenute negli articoli 2 e seguenti della legge 3 novembre 1964, n. 1122, per gli anni scolastici 1967-68, 1968-1969 e 1969-70, in attesa che tutti gli aspetti del problema siano considerati e risolti dalla legge d'iniziativa governativa che, ripeto, intendo, a parer mio in modo lodevole, affrontare organicamente il problema degli insegnanti di ruolo delle materie sacrificate.

P I O V A N O . Nella sua relazione il collega Zaccari ha accennato ad un disegno di legge d'iniziativa governativa che dovrebbe affrontare il problema nella sua interezza: siamo profondamente convinti che questa iniziativa sia da salutare con entusiasmo, perchè dobbiamo riconoscere che la legge n. 1122, se tamponò in qualche modo una situazione di emergenza, determinò però un forte malcontento nelle categorie interessate. Credo che i colleghi di parte cattolica siano stati, come lo siamo stati noi, investiti da una quantità di proteste, riguardanti casi abbastanza dolorosi dal punto di vista umano, per i quali si faceva appello al nostro sentimento di giustizia, casi cioè di insegnanti che, dovendo essere sistemati con la legge n. 1122, sono stati di fatto declassati, e non soltanto per quanto riguarda il trattamento economico. Quindi, anche coloro che hanno goduto, diciamo così, dei benefici della legge n. 1122, un danno l'hanno avuto, pur se minore di quello subito da altri.

Ora la categoria degli insegnanti di cui ci stiamo occupando è così composita, così

varia, molte volte anche così contraddittoria per gli interessi divergenti nel suo stesso interno, che mi rendo conto dell'estrema difficoltà cui si va incontro quando si vuol dare ad essa un assetto omogeneo sul piano normativo, giuridico, sindacale. Comprendo quindi l'imbarazzo del Governo che deve provvedere ad una materia tanto complessa e spinosa.

Non dobbiamo peraltro nasconderci — e forse questa è l'occasione buona per ricordarlo — che agli interessi degli insegnanti si può provvedere soltanto nel quadro generale degli interessi della scuola. La stessa categoria se ne è resa conto e in un interessante convegno tenuto nel febbraio scorso a Milano per la prima volta anzichè porre i propri problemi sotto aspetti puramente e semplicemente rivendicativi, ha chiesto che essi fossero inquadrati in un riassetto generale della scuola media. Tale riassetto presenta due aspetti fondamentali che dobbiamo deciderci ad affrontare.

Il primo riguarda il giudizio che vogliamo dare all'insegnamento delle applicazioni tecniche. O noi riteniamo che le applicazioni tecniche siano un qualcosa di puramente manuale, di aggiuntivo, di posticcio, e allora possiamo continuare col metro adottato per il passato; o invece vogliamo riconoscere ad esse — come a me pare doveroso — anche un aspetto formativo e allora dobbiamo essere pronti a portare le applicazioni tecniche ad un ruolo di maggiore importanza.

Il secondo aspetto della questione riguarda la scuola integrata. Noi dobbiamo renderci conto che la scuola media nella sua attuale struttura funziona male ed ha bisogno di quel quadro generale che non sto qui a specificare, ma che sintetizzo con la dizione « scuola integrata ». Credo che rivedendo la funzione delle applicazioni tecniche ed i concetti in uso sulla scuola integrata, troveremmo certamente ampio spazio per collocare il personale in questione nel ruolo, ad esso congeniale, di insegnanti e non di burocrati.

Io non chiedo al senatore Spigaroli e agli altri colleghi presentatori del disegno di legge di risolvere oggi un problema così complesso, nè lo pretendo da parte del Go-

verno in questa sede. Ho voluto fare presenti tali esigenze perché la Commissione si renda conto del disagio e dell'imbarazzo con cui il nostro Gruppo dà il proprio voto favorevole al provvedimento. Sappiamo bene che la situazione è di emergenza, che le scadenze ricordate dal relatore sono reali, che non è possibile improvvisare in una materia tanto delicata. Badate, però, che sono anni che il problema è sul tappeto: badate che le lagnanze della categoria sono fortissime; badate che anche con questa proroga, di fatto, non risolveremo il problema nella sua interezza, ma continueremo ad essere sollecitati dalle richieste e dalle proteste di insegnanti cui il provvedimento non toglie, è vero, il pane e un certo decoro, ma di cui certamente non tutela in modo adeguato interessi, a mio giudizio legittimi.

Colgo pertanto l'occasione per rivolgere una sollecitazione al Governo (dal quale non si attendono miracoli ma una doverosa solerzia nella presentazione del disegno di legge già annunciato) e alla Commissione perché siano affrontate le due gravi questioni di carattere generale alle quali mi sono riferito.

MORABITO. Debbo francamente dichiarare che anch'io ho ricevuto dalla categoria sollecitazioni nel senso esposto dal senatore Piovano. Sono tuttavia d'accordo con il senatore Zaccari che tali questioni potranno essere risolte quando sarà presentato il disegno di legge d'iniziativa governativa. Anche a nome del mio gruppo, dichiaro pertanto di essere d'accordo che si proceda nei termini indicati dal relatore all'approvazione del provvedimento che proroga di tre anni la legge Fusaro-Codignola.

SPIGAROLI. Dirò soltanto poche parole per rispondere ai cortesi quesiti posti dai colleghi intervenuti nella discussione.

Per quanto concerne la soppressione del secondo comma dell'articolo 1, non ho alcuna resistenza da opporre: mi rimetto alla decisione della Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la questione diventa più delicata perché con tale

norma si stabilisce la conservazione dei posti ancora disponibili. Tale conservazione è utile in quanto possono esserci altri insegnanti delle materie sacrificate i quali, se finora hanno trovato un posto, possono tuttavia rimanere senza occupazione per la diminuzione delle ore di insegnamento. Dobbiamo tener presente, infatti, che in certe zone l'incremento della popolazione scolastica è terminato e che, anzi, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio decremento. L'andamento demografico è vario e presenta negli ultimi anni aspetti di decrescenza che si riflettono soprattutto nell'ambito di quelle località in cui si è ormai raggiunto il *plafond* della piena frequenza della scuola: quivi, infatti, diminuzioni del numero degli alunni e delle classi di insegnamento sono possibili.

Tale fenomeno l'ho notato in alcuni paesi della mia provincia: la diminuzione non è dovuta al fatto che non si ottempera all'obbligo scolastico, ma alla diminuzione della stessa popolazione degli alunni; tale fenomeno è accentuato nelle zone di montagna da altri fattori, come quello dello spopolamento. Venendo a mancare la necessità di un certo numero di ore diminuiscono le disponibilità di posti; nè — come è facile constatare — avviene l'assorbimento in altre scuole o in altre province.

D'altra parte non va dimenticato che la proroga è relativa anche all'ultimo articolo della legge n. 1122, in cui si parla del finanziamento. Il citato articolo, infatti, stabilisce che un certo cespite sia utilizzato per finanziare l'istituzione dei posti in soprannumero: prorogando l'afflusso di questo cespite per altri tre anni, abbiamo reperito il finanziamento occorrente, ed è questa la ragione per la quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Ad ogni modo, in vista del provvedimento che il Ministero si accinge a presentare, si potrebbe anche ridurre il periodo di durata della proroga: si darebbe a questo provvedimento il manifesto carattere di « terapia d'urto », di pronto intervento in attesa della legge che dovrà sistemare in via definitiva tutto il settore.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'accoglimento del disegno di legge. Quanto al disegno di legge governativo, che ha già avuto il parere favorevole del Tesoro e attende soltanto la firma del ministro Colombo per essere presentato al Consiglio dei ministri, ritengo che esso potrà sollecitamente venire incontro alle esigenze della categoria, anche perchè è stato ispirato proprio a quelle istanze autorevolmente illustrate nel convegno di Milano ricordato poco fa dal senatore Piovano. Sarei inoltre del parere di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, come proposto dal senatore Zaccari, e per il modestissimo numero del personale che ne trarrebbe beneficio, e perchè il problema sarà completamente risolto nel disegno di legge di iniziativa governativa.

Parere favorevole esprimo poi anche sull'articolo 2, che darà maggiori possibilità di collocare eventuali docenti che si trovino nelle condizioni che la legge n. 1122 intende sanare per lo meno provvisoriamente.

Ricordo, infine, che il disegno di legge governativo è ormai pronto e sarà presentato al Parlamento alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

La validità delle norme contenute negli articoli 2 e seguenti della legge 3 novembre 1964, n. 1122, è prorogata per gli anni scolastici 1967-68, 1968-69, 1969-70.

I benefici dell'articolo 2 della predetta legge n. 1122, vengono estesi alle stesse categorie del personale in servizio negli istituti professionali.

Circa la durata della proroga considerata nel primo comma, qualora si vogliano ridurre i tre anni (il proponente si è dichiarato favorevole a tale riduzione) sarebbe preferibile (a causa delle note scadenze costituzionali, ormai prossime) stabilire una

proroga di due anni anzichè di uno soltanto.

M O N E T I . Sono anch'io di tale avviso.

S P I G A R O L I . D'accordo.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Forse è meglio mantenere il termine triennale, visto che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Dalla discussione, però, deve apparire chiaramente che la volontà del Governo e della Commissione è di procedere al più presto alla integrale soluzione del problema.

P R E S I D E N T E . Il relatore, senatore Zaccari, ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

I posti di cui al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 1122, non utilizzati negli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, potranno essere assegnati, in base alle graduatorie provinciali compilate ai sensi del primo comma del medesimo articolo 3, negli anni scolastici successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Incremento del ruolo organico dei direttori didattici » (2346) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Incremento del ruolo organico dei

direttori didattici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z E N T I , *relatore*. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2346 è stato approvato dall'VIII Commissione della Camera dei deputati il 13 luglio corrente. Esso trae origine dal disegno di legge n. 4193, che prevedeva un incremento del ruolo organico dei direttori didattici e degli ispettori scolastici; precisamente, nel quadriennio intercorrente tra il 1967 e il 1970, l'istituzione di 750 nuovi posti di direttore didattico e di 80 nuovi posti di ispettore scolastico.

L'VIII Commissione della Camera ha stralciato dal disegno di legge n. 4193 la parte relativa all'istituzione degli 80 nuovi posti di ispettore scolastico, e pare che l'abbia inserita nel disegno di legge riguardante le promozioni dei direttori didattici ed ispettori scolastici.

Così come è pervenuto a noi, il disegno di legge in esame prevede l'istituzione di 750 nuove direzioni didattiche nel quadriennio che va dal 1° ottobre 1967 al 1° ottobre 1970, nella misura di 200 posti nell'anno scolastico 1967-68, 200 nell'anno scolastico 1968-1969, 175 nell'anno scolastico 1969-70 e 175 nell'anno scolastico 1970-71.

Ricordo ai colleghi che attualmente il ruolo organico dei direttori didattici è di 3.621 posti, più i 14 posti per le scuole elementari per i ciechi.

Mi si consenta, a questo punto, di ricordare che la Commissione di indagine sullo stato e lo sviluppo della pubblica istruzione in Italia osserva, nella sua relazione, che « anche dopo l'attuazione della legge 3 febbraio 1963, n. 109 che ha ampliato l'organico di altre 750 direzioni didattiche e che servirà a contrarre l'estensione territoriale dei circoli e a migliorare il rapporto direttori-maestri, non si esclude la possibilità di ulteriori provvedimenti al riguardo »; e che, inoltre, nelle sue « linee direttive del piano di sviluppo della scuola », il ministro Gui sottolinea la circostanza che un incremento dei circoli didattici e delle circoscrizioni didattiche, in modo da raggiungere o mantenere il rapporto medio di 40-45 inse-

gnanti per direttori didattici e di una quindicina di circoli per ispettore scolastico non ponga problemi particolari (a parte quelli di natura finanziaria).

I precedenti storici sono i seguenti: con legge 10 aprile 1954, n. 164, il ruolo organico del personale direttivo era fissato in 2.121 posti. Il rapporto direttori-maestri a quella data era 1/65; in alcuni casi giungeva però fino a 1/98.

Il Parlamento ha poi approvato la legge 24 luglio 1962, n. 1073, recante « Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 ». All'articolo 46 di detta legge venivano stanziati somme aggiuntive per l'incremento degli organici del personale delle scuole di ogni ordine e grado, e precisamente: 1962-63, 12.920 milioni; 1963-64, 27.615 milioni; 1964-65, 40.110 milioni.

L'anzidetto stanziamento veniva parzialmente utilizzato con la legge 3 febbraio 1963, n. 109, che allargava ulteriormente l'organico dei direttori didattici, portando il numero dei posti a 3.121 nell'anno scolastico 1962-63, a 3.371 nell'anno scolastico 1963-64 ed infine a 3.621 nell'anno scolastico 1964-65.

La recente legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul « Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 », all'articolo 2 prevede che per l'istituzione di istituti e scuole per lo sdoppiamento di posti e classi, eccetera, nonché per l'ampliamento e la revisione dei relativi organici di personale, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione sono aumentati delle seguenti somme: per il 1966, 40.100 milioni; per il 1967, 81.190 milioni; per il 1968, 123.120 milioni; per il 1969, 163.320 milioni; per il 1970, 202.880 milioni.

Con la predetta legge n. 942, venivano perciò fissati i finanziamenti, ma non le entità e i tempi di attuazione dell'incremento degli organici; nè d'altra parte la legge di finanziamento del piano quinquennale poteva dare la facoltà di istituire 750 posti di direttore didattico con un provvedimento di ordine amministrativo: occorre infatti, a tal fine, una legge *ad hoc*. È stato

quindi presentato il disegno di legge ora al nostro esame.

Vorrei dare ancora qualche informazione per quanto concerne il rapporto direttori didattici-maestri nell'ultimo quinquennio. Nell'anno scolastico 1961-62 il rapporto è stato 1/65, (in alcuni casi anche 1/98); nel 1962-63 il rapporto è stato 1/60; nel 1963-64 1/53; nel 1964-65, 1/48; al 1° ottobre 1968 il rapporto sarà 1/49. È presumibile, in base a diligenti previsioni, che nel 1970 il rapporto direttori didattici-maestri scenda ad 1/42.

Mi permetto, concludendo, di aggiungere che il provvedimento è urgentissimo. Spiego i motivi. A parte la nota necessità di creare la direzione didattica in un ambito territoriale sufficiente e funzionale, e di ridurre ulteriormente di conseguenza il rapporto direttore didattico-maestri dipendenti, alla Commissione non sfugge che il trasferimento dei direttori didattici e degli ispettori scolastici vanno operati, per ragioni funzionali, nei mesi di giugno-luglio; quest'anno, però, essi non sono stati ancora disposti: qualora infatti il disegno di legge divenga operativo prima delle ferie estive, potranno essere istituite, già dal 1° ottobre prossimo, 200 nuove direzioni didattiche. Tali direzioni, che saranno ubicate in località diverse da quelle attualmente esistenti se il provvedimento entrerà tempestivamente in funzione, potranno essere messe a disposizione di chi ha chiesto il trasferimento, a partire dal prossimo anno scolastico. Ciò significa che molti problemi familiari potranno avere finalmente una soluzione: penso ai molti nuclei familiari in cui un coniuge è costretto a svolgere la propria attività in località diversa da quella dell'altro.

Sono queste le ragioni che mi inducono a caldeggiare l'approvazione del disegno di legge. Scusandomi del disordine con cui ho esposto l'importante materia, rimango a disposizione degli onorevoli commissari per ogni eventuale chiarimento.

FARNETTI ARIELLA. Come ha giustamente ricordato il relatore, il provvedimento tende a contrarre l'estensione territoriale delle direzioni didattiche, cioè

a creare nuove direzioni al fine di migliorare il rapporto fra direttori didattici e maestri.

Da tale punto di vista esso risulta abbastanza positivo; tuttavia, considerato che il rapporto suddetto — come ha rilevato lo stesso relatore — non varierà molto a causa dell'incremento del numero degli insegnanti delle scuole elementari (da 1/49 nel 1966 passerà a 1/42 nel 1970), sarebbe stato indubbiamente preferibile un aumento di almeno mille unità, in luogo delle 750 disposte dal disegno di legge. In tal senso, d'altra parte, mi pareva si fosse pronunciato anche l'onorevole Sottosegretario in sede di discussione del provvedimento riguardante l'assegnazione di maestri presso direzioni didattiche con funzioni di segreteria.

Vi è comunque anche un altro aspetto che desidero far rilevare: pesano ancora in misura notevole sui direttori didattici compiti di carattere amministrativo. Purtroppo, in sede di discussione del ricordato provvedimento, non venne accolta una nostra proposta tendente a istituire un ruolo amministrativo, anche se formato di maestri, con una responsabilità diretta in tale settore, sì da lasciare ai direttori didattici la più ampia possibilità di dedicarsi ai compiti loro assegnati. Compiti che vanno sempre più allargandosi, soprattutto in vista e per effetto di quei rapporti fra scuola (specie primaria) e famiglia che devono essere ampliati, diretti, svolti, a cura proprio dai direttori didattici, con la collaborazione dei maestri; ed anche perchè — tanto per citare un altro esempio — sarebbe opportuno aumentare il numero dei doposcuola, attuando insomma la scuola a tempo pieno alla quale evidentemente il direttore didattico deve dare una larga partecipazione. Sappiamo poi che, molto spesso, i direttori didattici sono impegnati nella direzione dei patronati scolastici alla cui attività devono dedicare buona parte del tempo a loro disposizione.

In rapporto dunque a tali compiti (che dovrebbero inserire sempre più l'istruzione primaria nell'ambito della società, creare rapporti sempre più intimi con la famiglia e realizzare una scuola a tempo pie-

no) sarebbe stato preferibile istituire un ruolo *ad hoc* nel quale immettere con compiti amministrativi specifici, eventualmente dopo particolari corsi di preparazione, i diplomati degli istituti magistrali e, nel contempo, allargare il numero delle direzioni didattiche con funzioni prevalentemente attinenti alla scuola viva.

Comunque pur con i limiti che abbiamo dovuto rilevare, noi ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge in esame.

M O R A B I T O . Il Gruppo socialista è favorevole al disegno di legge il quale, comportando una riduzione dell'estensione territoriale delle direzioni didattiche permetterà di ovviare a quella prassi, che mal si addice al ruolo educativo della scuola, dell'affidamento di compiti di direzione ai cosiddetti « fiduciari » in genere neppure ben visti dagli insegnanti.

Debbo sottolineare che se anche il rapporto numerico tra direttori didattici e insegnanti, nonostante l'incremento previsto, non scende in misura notevole, ciò è dovuto al parallelo fenomeno della continua crescita della popolazione scolastica, che credo sia un elemento positivo e di cui tutti dobbiamo essere fieri. Mi sembra che il Governo, con le disposizioni adottate in relazione al piano di finanziamento della scuola e all'edilizia scolastica, abbia già dimostrato una squisita sensibilità verso i problemi della scuola che debbono costituire l'interesse fondamentale di una nozione civile.

Pertanto, riconfermo che il mio Gruppo è favorevole all'approvazione sollecitata del presente disegno di legge.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Concordo con la relazione del senatore Zenti; debbo solo precisare, per quanto concerne i precedenti storici, che fino a undici anni orsono il ruolo organico del personale direttivo era fissato in 2.121 posti e che per ben tre volte abbiamo ampliato l'organico dei direttori didattici di 750 posti.

Alla senatrice Farneti desidero far rilevare che il disegno di legge intende non già modificare le funzioni dei direttori didattici, ma solo ampliare i relativi posti in organico, in applicazione dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942. Debbo aggiungere che la predetta legge permette di utilizzare una parte delle somme destinate al finanziamento del piano di sviluppo della scuola per l'incremento degli organici dei direttori didattici, ma non stabilisce l'entità e i tempi di attuazione dell'incremento medesimo; occorre quindi che sia emanata una nuova legge che apporti le necessarie modifiche alla tabella organica.

Circa il numero dei nuovi posti da mettere a disposizione delle direzioni didattiche, in un primo tempo ne avevamo previsto 800; ma poi, a seguito delle richieste pervenuteci, siamo scesi a 750. E conformemente alla gradualità dell'erogazione dei fondi, l'istituzione dei nuovi posti viene graduata in quattro anni, in ragione di 200 posti al primo anno, 200 al secondo, 175 al terzo anno e 175 al quarto anno.

Come ha già detto il senatore Zenti, la tempestiva entrata in vigore di questo disegno di legge varrà a mettere a disposizione, a partire dal prossimo anno scolastico, il primo contingente dei posti previsti secondo la seguente procedura: sulla base delle richieste pervenute, si istituiranno le prime direzioni didattiche, poi si apriranno i termini per i trasferimenti ed entro il mese di settembre i trasferimenti medesimi saranno attuati.

Alla Camera dei deputati è stato unanimemente riconosciuto che il provvedimento permetterà di avviare a soluzione, senza indugio, problemi non solo di natura didattica, ma anche familiare, e quindi umani e sociali.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Il ruolo dei direttori didattici delle scuole elementari è modificato come segue:

- a) dal 1° ottobre 1967, n. 3.821 posti;
- b) dal 1° ottobre 1968, n. 4.021 posti;
- c) dal 1° ottobre 1969, n. 4.196 posti;
- d) dal 1° ottobre 1970, n. 4.371 posti.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvederà in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola negli anni dal 1966 al 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri: « Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni » (1778)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo, Vecellio e Genco: « Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A C C A R I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, con il disegno di legge n. 1778 d'iniziativa dei senatori De Luca, Vecellio e Genco, torna al nostro esame il problema già discusso da questa stessa Commissione nel 1965 quando si trattò del disegno di legge

« Modificazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva all'esercizio delle professioni » che, approvato l'8 aprile 1965, diede vita alla legge 15 aprile 1965, n. 448. Con la stessa si stabiliva che alla data del 31 marzo 1966 dovevano intendersi prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva e che venivano prorogati di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge i termini per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni.

Con il nuovo disegno di legge si propone che alla data del 30 giugno 1967 si intendano prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva: di conseguenza viene prolungato al 31 dicembre 1966 il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria. Perché ciò? Perché, come era stato precisato nella discussione precedente, per una retta aderenza alla legge, si prevedeva che sei mesi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva scadesse anche il termine per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria.

Come è noto, tutti coloro che hanno conseguito la laurea, dal 1944 al 1956, in medicina, chimica farmacia, ingegneria, architettura, scienze agrarie, veterinaria, scienze commerciali, furono abilitati all'esercizio delle professioni attraverso l'istituto dell'abilitazione provvisoria senza esami di Stato. Con la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che ho dianzi richiamato, « Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione », e con il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, n. 1197, « Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente l'abilitazione definitiva all'esercizio professionale », si diede una normativa legislativa alla materia. In base alla stessa veniva stabilito che, decorsi i termini di legge, gli Atenei avrebbero inviato agli ordini professionali competenti gli elenchi distinti per professioni degli abilitati provvisori che non avessero presentato domanda di conver-

sione dell'abilitazione in definitiva ai fini della loro concellazione dell'Albo.

Ora, nonostante i termini stabiliti dalle leggi citate, nonostante i nuovi termini fissati dalla legge 15 aprile 1965, n. 448, molti professionisti, abituati da anni a svolgere la loro attività nei corrispondenti settori professionali, hanno ommesso di chiedere la trasformazione in definitiva dell'abilitazione provvisoria, e molti altri, dipendenti da amministrazioni statali, non hanno neppure richiesto il rilascio dell'abilitazione provvisoria convinti, come dice la relazione, di avere automaticamente diritto al rilascio dell'abilitazione definitiva per essere stati utilizzati per lunghi anni da tali amministrazioni nelle loro specifiche attività professionali sulla base del loro diploma di laurea.

Il relatore, fatte queste premesse per illustrare i termini del problema sottoposto al nostro esame dai senatori De Luca, Vercellio e Genco, pur non concordando con il punto di vista dei presentatori (i quali escludono che tale fatto debba imputarsi a trascuratezza e negligenza degli interessati) tuttavia, in considerazione della generosità che il legislatore deve avere di fronte a questioni che siano puramente formali, quale quella prospettata dal disegno di legge, si permette di proporre agli onorevoli colleghi l'approvazione del provvedimento, da aggiornare però nella parte relativa ai termini. È stato anzi predisposto un nuovo testo del disegno di legge, molto più chiaro nella dizione, che mi permetto di sottoporre all'esame della Commissione.

Il nuovo testo dell'articolo 1 dovrebbe essere il seguente:

« Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande per il conseguimento dell'abilitazione definitiva per l'esercizio delle professioni, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1968.

Alla stessa data è prorogato il termine previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di pe-

rito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche ».

Come forse gli onorevoli colleghi ricorderanno, queste due ultime professioni furono inserite nella legge 15 aprile 1965, numero 448, e per esse era stato stabilito il termine di un triennio.

Il nuovo testo dell'articolo 2 dovrebbe essere poi il seguente:

« Il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1300, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 449, è ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, al 31 gennaio 1968 ».

Io penso che con questi nuovi termini, praticamente tutti gli interessati saranno portati a regolarizzare la propria posizione in modo che non vi siano più proposte di ulteriori proroghe.

Prima di concludere questa relazione ricordo che alla nostra Commissione è stato altresì assegnato in sede referente il disegno di legge d'iniziativa del senatore Pelizzo, n. 2219, riguardante anch'esso una proroga dei termini per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio. Se l'onorevole Romita, a nome del Governo, dichiara di concordare, esso può senz'altro ritenersi assorbito nel presente provvedimento.

R O M A N O . Perchè non vi sia necessità di una nuova proroga alla scadenza dei termini, sarebbe opportuno dare alla legge la più ampia pubblicità possibile, magari non limitandosi alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta il nuovo testo proposto dal relatore. Circa il merito del provvedimento, è d'accordo sulla ulteriore proroga giacchè effettivamente dopo la chiusura dei termini sono emerse situazioni, in parte dovute a negligenza degli stessi Ordini professionali, le quali richiedono di essere in qualche modo risolte. Il Governo però sollecita l'im-

pegno dei senatori a far sì che questa sia veramente l'ultima proroga, sì che si possa definitivamente chiudere l'argomento.

C'è forse un aspetto positivo, e cioè che questa proroga viene decisa ad una distanza dalla chiusura dei termini maggiore che per le precedenti; molti degli interessati hanno avuto modo di vedere messa in grave pericolo la loro attività professionale. C'è da augurarsi che la lezione induca tutti ad adempiere tempestivamente ai propri obblighi.

Circa il disegno di legge d'iniziativa del senatore Pelizzo, cui ha accennato il relatore, posso precisare che la proroga, valida per tutte le professioni per le quali è previsto un albo in cui sono ammesse iscrizioni anche provvisorie, comprende anche l'abilitazione definitiva per l'esercizio della professione in materia di economia e commercio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, già modificato dall'articolo 1 della legge n. 448 del 15 aprile 1965, è sostituito dal seguente:

« Alla data del 30 giugno 1967 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8 ».

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande per il conseguimento dell'abilitazione definitiva per l'esercizio delle professioni, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1968.

Alla stessa data è prorogato il termine previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Art. 2.

È prorogato fino al 31 dicembre 1966 il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1300, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, è ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, al 31 gennaio 1968 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E . La Commissione dovrà ora procedere alla discussione del disegno di legge « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori », d'iniziativa dei senatori Bellisario, Tullia Romagnoli Caretoni, Spigaroli e Baldini.

Ricordo che questo disegno di legge, già assegnato alla Commissione in sede referente, era stato esaminato da una sottocommissione che, concludendo i suoi lavori, ha proposto un nuovo testo, nel quale vengono disciplinate talune materie contenute nei disegni di legge « Istituzione di cattedre di ruolo di lingua e letteratura straniera » di iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Caretoni Tullia, e « Immissione nei ruoli delle cattedre dei bienni delle scuole ed istituti secondari superiori di professori di ruolo e non di ruolo in possesso di particolari requisiti », d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Bettoni e Bellisario, entrambi assegnati ieri in sede deliberante dalla Presidenza del Senato, su unanime richiesta della Commissione.

Pertanto la discussione dei tre disegni di legge dovrebbe svolgersi congiuntamente.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è pronto per la discussione dei tre disegni di legge.

Ritengo però che una discussione ampia e parallela, come è stato detto nella seduta precedente, possa avvenire alla ripresa dei lavori parlamentari. Penso altresì, che in quell'occasione potremo avere conoscenza anche del provvedimento, in corso di elaborazione in sede parlamentare, relativo ai bienni, che sarà un parametro di orientamento particolarmente utile nei confronti del disegno di legge n. 974, in quanto, con l'istituzione dei bienni è prevedibile, in base a calcoli che sono stati fatti presso il Ministero, una disponibilità di circa 12.000 cattedre.

B E L L I S A R I O. Desidero innanzitutto pregare il signor Presidente di volere esprimere alla Presidenza del Senato il nostro vivo ringraziamento per l'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 80, 974 e 2185.

All'onorevole Sottosegretario debbo poi ricordare l'impegno, assunto in sede di sottocommissione, e cioè che i disegni di legge nn. 80, 974 e 2185 sarebbero stati discussi congiuntamente e con priorità rispetto al disegno di legge n. 2030, d'iniziativa del senatore Genco, anche se eravamo d'accordo — e credo che siamo tuttora d'accordo —

che nella discussione dei suddetti disegni di legge si sarebbe tenuto conto del disegno di legge n. 2030.

Per quanto concerne la proposta fatta testè dall'onorevole Sottosegretario, io penso che potremmo senz'altro iniziare la discussione dei disegni di legge nn. 80, 974 e 2185, indipendentemente dalla conclusione dei lavori relativi al provvedimento sui bienni, perchè credo che questo non possa in alcun modo pregiudicare od ostacolare la trattazione del disegno di legge n. 974 o degli altri disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Non vorrei seguire un criterio di priorità: se è possibile, preferirei trattare contemporaneamente, un po' per volta, tutta la materia.

R O M A N O. Debbo far presente che nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri è apparso l'annuncio di concorsi, banditi dal Ministero della pubblica istruzione, per 3.200 cattedre di insegnamento nelle scuole dell'ordine secondario superiore. È evidente che questa decisione svuota praticamente di ogni contenuto il disegno di legge n. 974. Quando abbiamo discusso, infatti, in sede di sottocomitato, con i funzionari del Ministero circa la disponibilità di posti nelle scuole secondarie superiori è stato rilevato, è vero, che con l'istituzione dei bienni sarebbero stati creati molti nuovi posti; però è stato precisato, tra l'altro, che ci sarebbero stati circa 700 cattedre disponibili, per esempio, d'italiano e storia negli istituti tecnici, mentre il fenomeno avrebbe avuto dimensioni più limitate per quanto attiene l'istruzione classica e scientifica.

A seguito del bando il numero dei posti disponibili per il disegno di legge n. 974 sarà veramente esiguo.

Ora, il Sottosegretario ha accennato al disegno di legge in corso di elaborazione, relativo al biennio successivo alla scuola dell'obbligo, che prevederebbe la creazione di circa 12.000 nuovi posti. Indipendentemente dal fatto che questa cifra è opinabile e, credo, assai lontana dalla realtà, vorrei osservare che gli intenti del disegno di legge n. 974 sono diversi, sono cioè quelli

di sistemare gli abilitati in tutto l'arco della scuola secondaria superiore.

Alla luce di questi nuovi fatti, mi pare che abbia perduto molto significato anche la discussione del disegno di legge n. 974.

Sono d'accordo col collega Bellisario circa la necessità di portare avanti il disegno di legge, non fosse altro che per valorizzare il lavoro compiuto seriamente in lunghe sedute della sottocommissione con l'appoggio e il concorso attivo del Governo rappresentato dal Sottosegretario Elkan.

Ritengo pertanto che si debba procedere alla discussione del disegno di legge numero 974. Se nel corso della discussione ad un certo punto apparirà che purtroppo posti disponibili nel settore dell'istruzione secondaria superiore non ce ne sono più, allora ognuno si assumerà le proprie responsabilità: il Governo dirà di aver fatto lo sgambetto ad una iniziativa del Parlamento e noi ne prenderemo atto. Ritengo, in sostanza, che si debba procedere alla discussione abbinata del disegno di legge n. 974 e dei disegni di legge n. 80 e 2185, nonché del disegno di legge n. 2030.

Debbo esprimere anche il mio vivo rammarico perchè quello che si è fatto per l'istruzione secondaria superiore classica, tecnica e scientifica non si è fatto anche per l'istruzione professionale, per cui il Governo ha tutto altro orientamento, cioè quello della pura e semplice approvazione del disegno di legge presentato dal senatore Genco, quasi una spolveratina alla situazione attuale: la sistemazione del personale anche indipendentemente dall'abilitazione, con delle prove riservate per coloro che insegnano nel settore dell'istruzione tecnica, che così verrebbe tenuto completamente separato da quello dell'istruzione secondaria superiore.

Io saluto l'iniziativa relativa ai bienni e saluto anche il fatto positivo che un accordo in parte è stato raggiunto, perchè pare che con il testo concordato l'istruzione professionale verrà riportata nell'alveo dell'istruzione secondaria superiore. Però, se un problema dei bienni esiste per l'istruzione secondaria classica, tecnica e scientifica, questo problema esiste ovviamente anche per l'istruzione professionale. Non si pensi

che si possa fermare il disegno di legge numero 974 per la difficoltà dei bienni e si possa andare invece avanti con il disegno di legge n. 2030, relativamente al quale la questione, invece, può essere posta negli stessi termini.

P R E S I D E N T E . Non facendosi altre osservazioni, resta stabilito che si procederà ora alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 80, 974 e 2185.

Discussione e rinvio dei disegni di legge:

« **Istituzione di cattedre di ruolo di lingua e letteratura straniera** » (80), d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Carettoni Tullia; « **Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori** » (974), d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri; « **Immissione nei ruoli delle cattedre dei bienni delle scuole ed istituti secondari superiori di professori di ruolo e non di ruolo in possesso di particolari requisiti** » (2185), di iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « **Istituzione di cattedre di ruolo di lingua e letteratura straniera** », d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Tullia Romagnoli Carettoni; « **Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori** », d'iniziativa dei senatori Bellisario, Tullia Romagnoli Carettoni e Baldini; e « **Immissione nei ruoli delle cattedre dei bienni delle scuole ed istituti secondari superiori di professori di ruolo e non di ruolo in possesso di particolari requisiti** », d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Bettoni e Bellisario.

Dichiaro aperta la discussione generale

B A L D I N I , *relatore sul disegno di legge n. 974.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 974, d'iniziativa dei senatori Bellisario e altri prevede la immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori.

Tale disegno di legge completa il disegno di legge (stampato n. 645 del Senato) sem-

pre del senatore Bellisario, concernente la immissione nei ruoli delle scuole medie degli insegnanti abilitati (quest'ultima proposta è diventata la legge 25 luglio 1966, n. 603) e prevede la immissione nei ruoli delle scuole medie di oltre 43.538 insegnanti.

Le scuole superiori non sono certamente numerose come le scuole dell'obbligo e in questi ultimi anni non sono mancati i regolari concorsi: nonostante ciò il numero dei professori non di ruolo presso questi istituti è ancora molto alto; presso alcuni tipi di istituti si aggira intorno al 40 e 50 per cento.

Il problema della immissione nei ruoli delle scuole del personale insegnante è stato esaminato anche nelle relazioni presentate dal ministro Gui al Parlamento ed è posto nel quadro generale delle riforme della scuola.

Nelle relazioni Gui si parla di aggiornamento degli insegnanti delle scuole medie e superiori e si sottolinea la necessità di studiare ulteriori provvedimenti atti a facilitare le immissioni nei ruoli delle scuole degli insegnanti abilitati.

Mi permetto di sottoporre all'attenzione della Commissione il quesito se abbia più efficacia il concorso o l'aggiornamento per far raggiungere un determinato grado di preparazione agli insegnanti che entrano nei ruoli delle scuole medie.

Siamo indubbiamente di fronte a un problema di ordine quantitativo e di ordine qualitativo e tutto il personale delle scuole sente oggi questa esigenza di un programma di aggiornamento atto a rispondere alle esigenze didattiche, pedagogiche, psicologiche dei ragazzi che frequentano le scuole.

La rapida evoluzione della società, la tecnica, la cultura e le nuove forme di vita, richiedono una adeguata preparazione dei docenti e spingono tutti noi a superare gli aspetti tradizionali del sapere per arrivare ad un nuovo ordine sociale, psicologico e morale.

Di qui la necessità di una politica scolastica che venga a integrare il grado di formazione degli insegnanti delle scuole.

Unità d'insegnamento, collaborazione con l'alunno, consiglio di classe, ricerche stori-

che, scientifiche, umanistiche: questi sono i nuovi elementi della scuola contemporanea e che ci portano al superamento della preparazione tradizionale dell'insegnante.

Non si è ancora raggiunto e attuato, sotto l'aspetto pedagogico e didattico, il principio di unità d'insegnamento che già le scienze pedagogiche pongono il nuovo principio « di unità scolastica ». Abbiamo di fronte questo nuovo fattore che condiziona la scelta dei mezzi atti a realizzare un programma di sviluppo.

La unità scolastica è data dall'insieme degli alunni iscritti a uno stesso ordine di grado di scuola e che si trovano in una determinata località, sono inquadrati in un complesso organico di edifici forniti di attrezzature in grado di favorire il livello di partecipazione attiva dell'allievo tale da costituire un centro di organizzazione sociale della comunità sotto una direzione autonoma.

Le dimensioni di tale unità scolastica sono:

- 1) un corpo di docenti;
- 2) una adeguata edilizia scolastica.

Anche questo problema, sia pure nuovo, richiama la nostra attenzione sulla preparazione del corpo dei docenti.

Siamo di fronte ad anni difficili per la vita della scuola: il suo ritmo di sviluppo sembra insoddisfacente per quanto riguarda i settori della formazione dell'insegnante e dell'edilizia scolastica.

Nelle linee direttive del Piano di sviluppo delle scuole, del ministro Gui, si registra il fabbisogno di personale insegnante nelle scuole secondarie, come segue:

Nelle linee del Piano, a pagina 71 il Ministro dice che il problema più serio rimane quello dell'immissione nei ruoli che oggi avviene senza dubbio con troppi ritardi e con procedure defatiganti.

A tal fine il Ministro ritiene anzitutto di dover accelerare le procedure di concorso per l'immissione nei ruoli degli attuali abilitati, che già insegnano nelle nostre scuole con provvedimenti legislativi idonei in corso di preparazione. Egli infatti propone, per favorire la immissione dei giovani, il principio dei concorsi decentrati che possano

svolgersi contemporaneamente e con una regolare periodicità.

Si parla pure di abolire la pratica delle abilitazioni decentrate « ripristinando l'antico e più idoneo sistema di esami, ai quali il candidato potrà partecipare sia ai fini del conseguimento dell'abilitazione sia per il conseguimento della cattedra ».

Siamo così in una fase di transizione; ma questo non significa che si debba « attendere »: la situazione impone anzi una serie di provvedimenti, atti a colmare questi momenti, non certamente facili per la vita della scuola italiana. A tale fine mira il disegno di legge al nostro esame.

Non mancano le critiche, le perplessità e le incertezze.

Si dice: un'iniziativa come questa può influire negativamente sui giovani perchè li distoglie dai concorsi.

È vero! Ma cosa si deve fare, allora? A mio giudizio occorrerà:

a) unificare subito concorso ed abilitazione;

b) snellire le procedure dei concorsi stessi.

Si tenga presente che il disegno di legge al nostro esame prevede che il 50 per cento di cattedre disponibili sia assegnato con i concorsi normali.

Il disegno di legge n. 974 non fissa norme definitive per i concorsi ma è un provvedimento straordinario per coprire questa fase particolare della espansione scolastica.

Appare pure evidente che si devono fare i concorsi a ritmo più vivo per non fare invecchiare i giovani nell'attesa di entrare in ruolo.

Infine, si tenga presente che un insegnante di ruolo è già assicurato alla scuola e per studio e per impegno didattico e morale.

È stato sottolineato il fatto che con l'applicazione della legge n. 603 molti insegnanti abilitati passeranno nei ruoli della scuola media con grave danno degli Istituti superiori e dei Licei; ma proprio il disegno di legge n. 974 del senatore Bellisario verrebbe ad evitare tale disordine nella scuola italiana.

Un'altra nota di critica: il progetto che sto illustrando abbassa il livello della cultura

ed esclude un vaglio, una scelta per il personale delle cattedre di questi istituti.

Si è detto del problema e della necessità dell'aggiornamento professionale e delle iniziative del Ministero orientate a tal fine.

Nelle linee direttive di Gui si parla anche di corsi di aggiornamento e di orientamento da organizzare presso le singole Facoltà entro il 1970: corsi speciali per la preparazione e la formazione dei professori di scuola media, distinti in due tipi, uno per gli studenti iscritti almeno al terzo anno, che abbiano superato gli esami di profitto previsti dai loro piani di studio e un secondo per i giovani provenienti dal liceo classico, dal liceo scientifico e dall'attuale istituto magistrale (con esami integrativi).

I corsi, si dice nella relazione, avranno durata complessiva di quattro anni, di cui uno di tirocinio guidato, con esame finale di laurea abilitante.

Sono provvedimenti transitori e di emergenza ma necessari, come il presente disegno di legge n. 974, per superare al più presto lo squilibrio attuale tra l'aumento degli alunni ed il numero degli insegnanti.

È da aggiungere un altro motivo a favore dell'approvazione del disegno di legge Bellisario: quando da parte del Consiglio dei ministri saranno stati approvati gli attesi provvedimenti riguardanti la riforma dei licei e degli istituti tecnici e magistrali, sarà utile avere, almeno in parte, una normalizzazione degli insegnanti delle attuali classi esistenti: dopo diventerebbe ancor più difficile perchè l'impegno del Ministero sarà rivolto alle nuove strutture di quegli Istituti.

Un'altra considerazione a favore del disegno di legge su cui riferisco si ispira alla necessità di estendere sempre più la scuola, per ragioni sociali, umane ed economiche.

Riporto dati del 1960 che anche se superati sono significativi.

Su 1.000 iscritti:

1 ^a elementare	1.000
licenziati dopo 5 anni	582
si iscrivono alla media	395
conseguono la licenza dopo 3 anni	239
si iscrivono alla scuola secondaria superiore	198

conseguono un diploma	130
si iscrivono all'Università	62
conseguono la laurea	38

Se con la citata legge n. 603 saranno immessi nei ruoli della scuola media 43.538 professori è da prevedere che una buona percentuale di questi sia oggi incaricata negli Istituti superiori con o senza abilitazione.

Il disegno di legge al nostro esame può dunque essere accolto: esso infatti risponde alle esigenze della scuola in questo momento. Tale approvazione è confortata dalle « Linee di sviluppo del piano Gui », dalle esigenze delle strutture formative al 1975, come indicate dal Centro europeo dell'educazione.

La 6^a Commissione dopo avere ascoltato la relazione che mesi orsono il sottoscritto aveva esposto, decise di affidare l'esame a una sottocommissione perchè con metodo e con impegno si mettesse allo studio del presente disegno di legge n. 974.

La sottocommissione ha constatato, anche con l'aiuto di funzionari del Ministero della pubblica istruzione, alla presenza del sottosegretario Elkan, che i fuori ruolo anche negli istituti superiori sono numerosi; ha pure sottolineato le difficoltà che si incontrano ogni anno per le nomine degli incarichi e supplenze; e mentre si attende la riforma

degli istituti superiori prevista dal piano Gui, la sottocommissione ha pure esaminato lo sviluppo che potrà avere la scuola e la portata educativa e formativa degli istituti superiori.

La sottocommissione con senso di responsabilità ha iniziato i lavori ponendosi le domande:

1) è ancora valida la proposta n. 974 del senatore Bellisario?

2) Quante cattedre potremo avere a disposizione per questo disegno di legge?

3) Come procedere alla immissione nei ruoli?

I funzionari del Ministero della pubblica istruzione presenti ai lavori hanno posto in evidenza che il numero delle cattedre non può essere alto e si aggira sulle 4.000 o 4.500 cattedre. Il presentatore del disegno di legge, davanti a questa limitatezza, si è dichiarato disposto ad accantonare il proprio provvedimento.

Si è fatto quindi con i suddetti funzionari uno studio particolare, tenendo presente anche le cattedre disponibili e non disponibili dovute alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Do ora lettura di alcune tabelle fornite dai funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE

Classe di concorso	Numero cattedre disponibili al 31 dicembre 1966	Numero professori compresi in graduatorie compilate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, in attesa di nomina
Italiano, latino, greco, storia e geografia	162	77
Latino e greco	36	968
Italiano e storia	98	2 317
Italiano, latino e storia	286	83
Filosofia, storia e pedagogia	193	367
Francese	38	320
Inglese	31	441
Tedesco	3	60
Matematica e fisica	253	(grad. esaurita)
Scienze, chimica e geografia	125	1 528
Disegno e storia dell'arte	93	1 071
Musica e canto	47	355
Maestre giardiniere	38	(grad. esaurita)
Storia dell'arte	12	218
	1.415	7 805

Nota. — Cattedre disponibili al 31 dicembre 1966 negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI

Tabelle di concorso	Materie	Cattedre disponibili	Graduatoria formata ai sensi della legge n. 831
A II	Lingua e lettere italiane, storia ed educazione civica .	263	non esaurita
A Vf	Lingua e letteratura francese	38	non esaurita
A Vi	Lingua e letteratura inglese	34	esaurita
A Vt	Lingua e letteratura tedesca	2	non esaurita
A Vs	Lingua e letteratura spagnola	2	non esaurita
A VII	Matematica e fisica	41	non esaurita
A VIII	Chimica e merceologia	7	non esaurita
A XI	Costruzioni e disegno relativo	23	esaurita
G I	Scienze naturali e geografia generale ed economica . .	38	non esaurita
G II	Geografia generale ed economica	10	esaurita
G V	Materie giuridiche ed economiche	25	non esaurita
H I	Agronomia ed estimo	12	esaurita
H II	Topografia e disegno relativo	26	esaurita

Nota. — Si fa presente che per le tabelle A II (lingua italiana, lettere italiane, storia ed educazione civica), A VII (matematica e fisica), A Vf (lingua e letteratura francese), A Vi (lingua e letteratura inglese), i dati sono comprensivi anche di quelli relativi agli Istituti tecnici industriali, nautici ed agrari, in quanto trattati di materie comuni.

Non si danno disponibili cattedre di ragioneria e tecnica in quanto, relativamente ad esse, è in corso il bando per il colloquio dei professori delle materie tecniche commerciali delle sopresse scuole di avviamento professionale per l'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici commerciali, secondo quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)114^a SEDUTA (25 luglio 1967)

ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI

Tabella di concorso	Materie	Cattedre disponibili	Graduatoria formata ai sensi della legge n. 831
A VI	Matematica	36	non esaurita
E I	Fisica e laboratorio	40	esaurita
E III	Elettrotecnica e laboratorio	50	esaurita
E IV	Radiotecnica generale, ecc.	8	esaurita
E V	Meccanica macchine e disegno relativo	40	esaurita
E VI	Disegno tecnico	30	esaurita
E VIII	Chimica e laboratorio	72	esaurita
E XIII	Tecnologia meccanica e laboratorio	23	esaurita

Nota. — I dati che si forniscono per gli Istituti tecnici industriali non sono comprensivi, naturalmente, delle cattedre già messe a concorso, nonché del 40 per cento delle cattedre disponibili previsto dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 603, da conferire ai candidati compresi in graduatoria, compilate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, non esaurite.

Si ritiene opportuno far presente comunque che è in corso un provvedimento avente decorrenza 1° ottobre 1966, di revisione generale degli organici e che pertanto potrebbe verificarsi un aumento delle cattedre disponibili.

Analogo provvedimento è in corso per gli Istituti tecnici nautici, per i quali tuttavia non si ritiene di poter fornire i dati richiesti, in quanto si prevede una riduzione degli organici.

Non si forniscono inoltre i dati relativi al numero dei posti di insegnanti tecnici pratici, poiché sono appena pervenute a questo Ufficio le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 22 della precitata legge 831 e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, e pertanto i relativi posti debbono essere accantonati per poter procedere alle nomine dei candidati compresi in tali graduatorie.

ISTITUTI TECNICI AGRARI

Tabella di concorso	Materie	Cattedre disponibili	Graduatoria formata ai sensi della legge n. 831
C I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	12	non esaurita
C II	Chimica e industrie agrarie	6	esaurita
C IV	Agricoltura	5	esaurita
C V	Economia e estimo rurale	3	esaurita
C XIV	Costruzioni rurali topografia e meccanica agraria	5	esaurita
Tab 66	Insegnanti tecnico-pratici	1	non esaurita

Nota. — Per quanto si riferisce agli Istituti tecnici femminili non è possibile fornire alcun dato. Difatti, a tutt'oggi, per il suddetto tipo di Istituto non sono state fissate le classi di abilitazione e di concorso e pertanto non è stato possibile applicare la legge 28 luglio 1961, n. 831. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi orari e programmi di insegnamento previsti per il prossimo anno scolastico (1967-68), si dovrà provvedere alla costituzione delle cattedre ed alle relative classi di abilitazione e di concorso.

Dinanzi a queste cifre la sottocommissione si è chiesta se è possibile recuperare nuove cattedre.

L'orizzonte si è fatto più sereno quando ad un certo punto si è presentata la possibilità della istituzione di nuove cattedre di ruolo per i bienni degli istituti superiori.

Contemporaneamente si è esaminata la proposta n. 2030 del senatore Genco, riguardante le cattedre degli istituti professionali.

Alla sottocommissione sono quindi venuti in aiuto altri due disegni di legge: il disegno di legge Spigaroli-Carettoni n. 80 riguardante la istituzione di cattedre di ruolo di lingua e letteratura straniera, ed il disegno di legge n. 2185 dei senatori Spigaroli, Bettini e Bellisario per la immissione nei ruoli delle cattedre dei bienni delle scuole e istituti secondari superiori dei professori di ruolo e non di ruolo in possesso di particolari requisiti.

Queste proposte di legge hanno spinto la sottocommissione ad esaminare il disegno di legge Bellisario n. 974 tenendo in particolare considerazione la necessità di limitare nel tempo le graduatorie, prevedendo graduatorie non ad esaurimento, ma che rimangono aperte 5 anni a partire dalla data della loro pubblicazione.

Contrariamente a quanto previsto nel testo del proponente, la graduatoria sarà unica, con un aumento di punteggio per gli abilitati più anziani e provenienti da un esame di concorso.

La sottocommissione peraltro si è resa conto soprattutto della necessità di istituire le nuove cattedre previste dai due ricordati disegni di legge nn. 80 e 2185.

È stato così preparato un nuovo testo che viene presentato all'esame della 6^a Commissione.

Si è apportata una modifica al titolo che ora suona così: « Immissione degli abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica ed istituzione di cattedre di lingua e letteratura straniera ».

L'articolo 1 è impostato sullo stile e sulla sostanza dell'articolo 1 della legge n. 603 e riguarda precisamente gli insegnanti di ruolo, non di ruolo, e i maestri abilitati di ruolo

nella scuola elementare che potranno partecipare al concorso.

L'articolo 2 prevede la istituzione di cattedre di ruolo ordinario di lingua e letteratura straniera: praticamente assorbe il disegno di legge n. 80.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di nuove cattedre.

All'articolo 4 si colgono alcuni aspetti della proposta Spigaroli n. 2185.

L'articolo 5 prevede una sola graduatoria, fissando modalità e punteggio.

Gli articoli 6, 7 e 8 riguardano sempre la formazione, o il recupero di cattedre e le graduatorie aperte per un quinquennio.

Onorevoli senatori, sono trascorsi parecchi mesi dalla nomina della sottocommissione: essa infatti ha dovuto lavorare a lungo per concordare questo testo, ora sottoposto alla vostra attenzione, col quale non si pretende di avere eliminato ogni perplessità e ogni difficoltà.

Mi si consenta, concludendo, di affermare che è fuori dubbio — se il disegno di legge verrà approvato — che solo un certo numero di cattedre, rese disponibili per questo concorso, giustificherà il nostro intervento, il quale è rivolto a sistemare nei ruoli numerosi insegnanti già da anni al servizio degli alunni e della scuola italiana.

È quindi in base a tale considerazione che mi permetto di invitare il rappresentante del Governo a confermare se è possibile la validità dei dati noti alla Commissione relativi al numero delle cattedre disponibili che, in base a quanto si era detto in sede di sottocommissione, dovrebbero arrivare a 4.000-4.500. Chiedo scusa se insisto su questo punto, ma dalla notizia che il rappresentante del Governo potrà darci dipende una definitiva valutazione della concreta utilità del provvedimento.

BELLISARIO. Non posso che associarmi all'ultima richiesta fatta dal relatore perchè, come ho già detto fin dall'inizio in sede di sottocommissione, se i dati che ci sono stati forniti circa il numero delle cattedre disponibili sono ancora validi, possiamo andare avanti nell'esame del disegno di legge n. 974.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)114^a SEDUTA (25 luglio 1967)

Naturalmente, qualora a seguito dei concorsi il numero dovesse risultare molto ridotto, io credo che dovremmo compiere un atto di serietà e dichiarare che il disegno di legge n. 974 non è più valido.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, data l'ora tarda e la complessi-

tà dell'argomento, il seguito della discussione dei tre disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari